

N. [redacted] 2018 R.G.



Sentenza n. [redacted]

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE MILITARE DI APPELLO**  
**PRIMA SEZIONE**

Composta dai Signori:

- |                 |                  |              |            |
|-----------------|------------------|--------------|------------|
| 1. Dott.        | Antonio          | LEPORE       | Presidente |
| 2. Dott.        | Gioacchino       | TORNATORE    | Giudice    |
| 3. Dott.ssa     | Maria Michela T. | MAZZILLI     | Giudice    |
| 4. T. Col. E.I. | Pasquale         | TAGLIALATELA | Giudice    |
| 5. C.F. (C.P.)  | Ivan             | BARI         | Giudice    |

con l'intervento del Procuratore generale militare in persona del dott. Vincenzo FERRANTE e con l'assistenza del cancelliere di udienza dott.ssa Federica FOCA', in seguito all'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza n. [redacted] emessa in data [redacted].12.2017 dal G.U.P. presso il Tribunale militare di Napoli, ha pronunciato in udienza camerale la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale nei confronti di:

[redacted] nato il [redacted] a [redacted], residente in [redacted], [redacted] Lgt. G.d.F. in servizio al Gruppo G.d.F. [redacted] non comparso; assistito dal difensore di fiducia Avv. Antonio LA SCALA, del Foro di Bari, presso il quale ha eletto domicilio, *presente*.

**IMPUTATO**

Truffa aggravata (artt. 234, co. 1 e 2 c.p.m.p., 47. n. 2 c.p.m.p.) perché, luogotenente della Guardia di Finanza, effettivo al Gruppo [redacted]

Data sentenza:

[redacted] novembre 2018

Data deposito:

13 dicembre 2018

Estensore:

Antonio Lepore

inviato estratto esecutivo

Iscrizione al Casellario il

Campione penale art.

Impugnazioni presentate da:

██████████ nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 30 giugno 2014, comunicando al competente ufficio amministrativo di aver diritto ad indennità stipendiali accessorie, per servizi che invece non aveva effettuato o effettuato solo parzialmente, induceva in errore il predetto ufficio amministrativo che liquidava il corrispettivo di quanto segnalato, percependo così un ingiusto profitto di € 1.756,99, con pari danno dell'Amministrazione.

Con l'aggravante del grado rivestito di luogotenente.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale Militare di Napoli con sentenza in data ███.12.2017 all'esito di giudizio abbreviato assolveva ██████████ meglio in epigrafe generalizzato, dal reato di Truffa militare aggravata di cui alla rubrica, perché il fatto non sussiste.

Osservava il primo giudice che sulla base di informativa proveniente dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza ██████████ emergeva che nel periodo dal 1.1.2014 al 30.6.2014 il telefono cellulare dell'imputato era risultato agganciato, quasi quotidianamente e sempre durante l'orario di servizio, a celle telefoniche diverse da quella che interessava la sede del suo ufficio. Di qui l'elevata accusa di Truffa, nel presupposto che il ████████ si fosse illegittimamente allontanato dal suo Comando per un tempo complessivo di circa 80 ore, con un danno per l'Amministrazione militare quantificato in € 1.756,99.

Peraltro la gravata sentenza riteneva non sufficientemente provata la penale responsabilità dell'imputato in forza delle seguenti considerazioni:

- il sistema di rilevamento della posizione attraverso le celle non è

particolarmente preciso basandosi, come affermato dalla stessa Guardia di Finanza nella informativa redatta in data ■.9.2015, su valutazioni di tipo probabilistico e contrassegnate da fattori variabili, quali la qualità delle mappe disponibili, lo stato effettivo della stazione base incluso il livello di traffico totale gestito. Con la conseguenza che può verificarsi che, in un dato punto geografico e in un dato momento, la cella che effettivamente sta servendo un determinato cellulare possa differire da quella rappresentata dalla mappa di copertura analizzata. Tanto è vero che proprio in relazione all'imputato in molte occasioni risultano contemporaneamente agganciate durante la stessa telefonata celle di ■■■■■ di ■■■■■ e di ■■■■■

- relativamente al periodo in contestazione sono presenti in atti fogli del servizio giornaliero dai quali risulta che il ■■■■■ nella sua qualità di comandante della II Sezione operativa, poteva e doveva legittimamente svolgere la sua attività anche all'esterno dell'ufficio.

- è allo stesso modo presente nel fascicolo processuale varia documentazione, attestante che durante taluni degli orari in contestazione l'imputato aveva contribuito a redigere nel suo ufficio processi verbali di constatazione. Tra di essi il GUP citava in particolare quello redatto, unitamente ai colleghi ■■■■■ e ■■■■■ al nome della società ■■■■■ ■■■■■ Srl tra le ore 14:00 e le ore 16:45 del 13.1.2014, e cioè quando il suo cellulare risulterebbe invece agganciato alle celle di ■■■■■

2. Avverso la detta sentenza propone appello il PM presso il Tribunale Militare di Napoli, proponendo i seguenti motivi di gravame:

- in numerosi giorni in cui il ■■■■■ non doveva espletare servizi esterni, le

celle del suo telefonino riguardano luoghi del tutto diversi e incompatibili con la sua sede di servizio in [REDACTED]. Sottolinea al riguardo l'appellante la sistematicità delle menzionate incongruenze, dalle quali si evince l'incompatibilità tra il luogo in cui avvenivano le telefonate e quello in cui il [REDACTED] avrebbe dovuto trovarsi per ragioni di servizio.

- di conseguenza le assenze dal servizio, arbitrariamente poste in essere e occultate all'Amministrazione militare, configurano una pluralità di artifici e raggiri integranti gli elementi costitutivi del reato in contestazione. Ciò in forza di una molteplicità di indizi gravi, precisi e concordanti tali da delineare la responsabilità penale dell'imputato.

All'odierna udienza il PM ha chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga affermata la penale responsabilità dell'imputato; mentre il Difensore ha sollecitato l'integrale conferma della gravata sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

3. L'appello del PM non può trovare accoglimento, avendo il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Napoli valutato in modo assolutamente corretto e condivisibile tutti gli aspetti caratterizzanti l'odierno processo.

Rispetto alle motivazioni già proposte dal primo giudice è possibile aggiungere le seguenti considerazioni:

- la tesi accusatoria non è suffragata da idonei e sufficienti elementi probatori, basandosi in modo del tutto esclusivo sulle risultanze del sistema di rilevamento di presenza desunte dalle celle telefoniche.
- ma la stessa Guardia di Finanza, che ha redatto l'informativa di reato datata 9.2015, ha tenuto ad evidenziare che tale sistema, per quanto

almeno riguarda la zona geografica di interesse, è tutt'altro che preciso e tale da condurre a conclusioni univocamente affidabili.

- non a caso si è infatti evidenziato che in talune delle occasioni prese in esame il telefono cellulare dell'imputato risultava contemporaneamente agganciato alle diverse e tra di loro lontane celle di [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED]

- la conseguente incertezza valutativa è ulteriormente rafforzata dal rilievo che sicuramente in data 13.1.2014, e precisamente tra le ore 14.00 e le ore 16.45, il [REDACTED] era presente nel suo ufficio di [REDACTED] dovendo redigere unitamente ai colleghi [REDACTED] e [REDACTED] un processo verbale di constatazione. Ebbene in quella stessa data, ed in quelle stesse ore, il suo telefonino risultava inspiegabilmente agganciato alla cella di [REDACTED]

- a tutto ciò si aggiunga che all'epoca cui si riferisce la contestazione il [REDACTED] rivestiva l'incarico di comandante la II [REDACTED] Incarico questo che, come evidenziato dai fogli dei servizi giornalieri acquisiti in atti, comportava in modo frequente la necessità che egli si recasse all'esterno del suo ufficio.

- il carattere complessivo di tali considerazioni induce quanto meno a dubitare di quelle sistematiche incongruenze che, secondo il PM appellante, dovrebbero indurre a ritenere la sussistenza di una pluralità di artifici e raggiri, indispensabili per il perfezionamento del reato di Truffa in contestazione.

- al contrario, conformemente a quanto deciso dal primo giudice, deve pervenirsi alla conclusione che il reato in contestazione difetti già nel suo

elemento materiale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 443, comma 4, 597, 598, 599, 605 c.p.p.; 261 c.p.m.p.,

CONFERMA

l'impugnata sentenza.

Deposito della motivazione entro il 28 dicembre 2018.

Così deciso in Roma il  novembre 2018.

Il Presidente estensore

Antonio Lepore

*Depositate in data 13 dicembre 2018.*

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
in sede giudiziaria militare

*Alessandra Iacuzzi*